



COMUNE DI GENOVA

280 1 0 - AREA SERVIZI - MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI  
INTERNAZIONALI

**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-68 del 06/03/2017**

### MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Presidente pone in discussione la proposta della  
Giunta al Consiglio Comunale n. 20 in data 16 marzo 2017;

Su proposta dell'Assessore alla Cultura e al Turismo, Dott.ssa Carla Sibilla, di concerto con  
l'Assessore alle Finanze, dott. Francesco Miceli;

Visto l'art. 149 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che fissa i principi generali in mate-  
ria di finanza propria e derivata degli Enti Locali;

Visto la Legge delega 5 maggio 2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federa-  
lismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del D.lgs. 14.03.2011 n. 23, che prevede la possibilità per i comuni capoluogo di  
provincia di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricetti-  
ve situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo,  
sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art.  
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tarif-  
fe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data di approvazione del bilancio di  
previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2012, di istituzione dell'imposta  
di soggiorno e di approvazione del relativo Regolamento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01.03.2012 con la quale veniva approvata  
la misura dell'imposta diversificata per categoria di struttura e fissata l'applicazione della stessa a  
decorrere dal 2 aprile 2012;

Atteso che si rende necessario modificare in parte il Regolamento, prevedendo in particolare:

- la concertazione con la Camera di Commercio per la destinazione annuale delle risorse (art.  
2, comma 2);
- la disciplina del rifiuto del pagamento dell'imposta (art. 3, comma 1bis);

- la previsione che i soggetti che effettuano in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno (piattaforme di prenotazione) possano essere responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta, previa convenzione con il Comune (art. 3, comma 3);
- l'individuazione di ulteriori casi di esenzione dall'imposta (art. 5, comma 1, lettere f) e g);
- la pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale web del turismo delle opere e dei servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta (art. 7, comma 2);
- la previsione di una diversa soglia per il rimborso e la compensazione dell'imposta (art. 13, comma 3).

Ritenuto, stante la natura sovra municipale della materia trattata e delle modifiche proposte, di non avvalersi della facoltà di richiedere parere ai Municipi ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c) del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del [18/08/2000](#);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

LA GIUNTA  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 280 1 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

- 1) ALLEGATO A (TESTO A FRONTE)
- 2) ALLEGATO B (TESTO COORDINATO)

I Dirigenti  
[dott. Cesare TORRE  
di concerto  
dott.ssa Piera Castagnacci]

## Testo vigente

## Proposta di modifica

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 OGGETTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.</li><li>2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.</li><li>3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 OGGETTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.</li><li>2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.</li><li>3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.</li></ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.</li><li>2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.</li></ol>

### **Articolo 3**

#### **SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### **Articolo 3**

#### **SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

1bis. Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.

2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

**Articolo 4  
MISURA DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

**Articolo 4  
MISURA DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

**Articolo 5  
ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) Minori fino al quattordicesimo anno di età;
  - b) Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
  - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;
  - d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per

**Articolo 5  
ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
  - b) Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
  - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;
  - d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano

<p>esclusive esigenze di servizio;</p> <p>e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, lett. b) e lett. c) sono tenuti a presentare, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'albergatore, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.</p>	<p>per esclusive esigenze di servizio;</p> <p>e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;</p> <p>f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;</p> <p>g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, lett. b) e lett. c) sono tenuti a presentare, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'albergatore, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b></p> <p>1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.</p> <p>2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b></p> <p>1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.</p> <p>2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del</p>

<p>27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p>	<p>27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.</p> <p>2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>VERSAMENTI</b></p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il <b>ri</b>versamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:</p> <p>a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Genova, in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;</p> <p>b) tramite il portale dei pagamenti dell'Ente;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>VERSAMENTI</b></p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:</p> <p>a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Genova, in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;</p> <p>b) tramite il portale dei pagamenti dell'Ente;</p>



<p>c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.</p>	<p>c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA</b></p> <p>1. gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.</p> <p>2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.</p> <p>2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>

<p>3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:</p> <p>a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;</p> <p>b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.</p>	<p>3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:</p> <p>a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;</p> <p>b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 SANZIONI</b></p> <p>1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.</p> <p>3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 SANZIONI</b></p> <p>1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.</p> <p>3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 3, comma 1bis e all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis</p>

<p>della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>RISCOSSIONE COATTIVA</b></p> <p>1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>RISCOSSIONE COATTIVA</b></p> <p>1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>RIMBORSI</b></p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.</p> <p>3. Non è rimborsata o compensata l'imposta</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>RIMBORSI</b></p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.</p> <p>3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro</p>

per importi pari o inferiori a euro dodici.	cinquanta.
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENZIOSO</b></p> <p>1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONTENZIOSO</b></p> <p>1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I gestori di strutture ricettive che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti, dovranno tempestivamente darne adeguata informazione, comunicando gli importi dovuti a seguito dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.</li> <li>2. I Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti a loro volta sono tenuti a darne tempestiva comunicazione ai loro clienti finali, prima della partenza programmata, informandoli che l'imposta di soggiorno sopra citata sarà da loro dovuta direttamente all'albergo.</li> <li>3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro il 16 Aprile 2012. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1. I gestori di strutture ricettive che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti, dovranno tempestivamente darne adeguata informazione, comunicando gli importi dovuti a seguito dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.</del></li> <li><del>2. I Tour Operator, Agenti di Viaggio o altri soggetti a loro volta sono tenuti a darne tempestiva comunicazione ai loro clienti finali, prima della partenza programmata, informandoli che l'imposta di soggiorno sopra citata sarà da loro dovuta direttamente all'albergo.</del></li> <li><del>3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro il 16 Aprile 2012. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.</del></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.</li> </ol>

# **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI GENOVA**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Genova, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Genova, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
2. La destinazione delle risorse viene concertata annualmente con Camera di Commercio di Genova, sulla base di una convenzione fra le parti, tenuto conto delle previsioni di introito iscritte annualmente a Bilancio, stabilendone la percentuale di ripartizione per materia di intervento.

## **Articolo 3**

### **SOGETTO PASSIVO E SOGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Genova, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 1.bis Qualora il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore richiede la compilazione di una dichiarazione, indicante il numero e il nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale,

durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta, secondo apposita modulistica redatta dal Comune.

2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali.

#### **Articolo 4**

##### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi.

#### **Articolo 5**

##### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
  - b) Coloro che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
  - c) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per paziente;

- d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
  - e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
  - f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
  - g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
2. I soggetti di cui al comma 1, lett. b) lett. c) sono tenuti a presentare, debitamente compilato, il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'albergatore, secondo un fac-simile messo a disposizione dal Comune.

## **Articolo 6**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato separatamente l'importo dell'imposta di soggiorno. In alternativa il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 7**

### **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Genova sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.



2. Il Comune di Genova pubblica sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, in tutto o in parte, mediante il gettito dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 8**

### **VERSAMENTI**

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Genova dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
  - a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Genova, in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
  - b) tramite il portale dei pagamenti dell'Ente;
  - c) mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 9**

### **OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA**

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

## **Articolo 10**

### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 11**

### **SANZIONI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 3, comma 1bis, e all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 12**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 13**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'aveente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Genova almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinquanta.

### **Articolo 14**

#### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 15**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione di cui all'art. 4 comma 1.

### **Articolo 16**

#### **COMUNICAZIONE**

1. Ai sensi dell' art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
280 1 0 N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/03/2017

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Piera Castagnacci]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
280 1 0 N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/03/2017

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Cesare TORRE



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 280 1 0</b>	<b>AREA SERVIZI - MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017</b>	

<b>OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 09 / 03 / 2017

Il Dirigente  
dott. Cesare TORRE  
di concerto  
dott.ssa Piera Castagnacci

Documento Firmato Digitalmente







COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
280 1 0 N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

15/03/2017

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
280 1 0 N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

15/03/2017

Il Direttore di Ragioneria  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/68 del 06.03.2017 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno".

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/68 del 06.03.2017 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Mariella	Troina
Dott. Roberto	Benati
Dott. Vittorio	Ingenito

(documento firmato digitalmente)

15 marzo 2017

**Collegio dei Revisori dei Conti**

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
280 1 0 N. 2017-DL-68 DEL 06/03/2017 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE  
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/03/2017

Il Segretario Generale  
[Avv. Luca Uguccioni]